



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MAJORANA"

Liceo Scientifico-Liceo Scienze applicate-Liceo Classico-Liceo Linguistico-Scienze Umane
A.F.M-Turismo-Sirio I.T.C.-
Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale
Servizi per l'Enogastronomia Alberghiera

96012 AVOLA (SR) – Via Labriola, 1 Tel - 0931831970 // Fax 0931814021

C.F. 92021320897

E_mail istituzionale: sris02300a@istruzione.it

Posta certificata: sris02300a@pec.istruzione.it



REGOLAMENTO DI ISTITUTO

PREMESSA

In applicazione delle disposizioni del D.P.R. 249/98, come integrato e modificato dal D.P.R. 235/2007, tenuto conto delle disposizioni contenute nello Statuto delle studentesse e degli Studenti, il presente Regolamento detta norme comportamentali all'interno della comunità scolastica, ispirandosi ai principi della Costituzione Repubblicana.

Per migliorare il livello del servizio scolastico e la qualità dell'apprendimento è, infatti, necessario impostare delle regole che tutte le componenti e gli operatori della scuola devono rispettare, ciò al fine di favorire migliori condizioni di vita scolastica e di crescita culturale, nonché una corretta fruizione dei beni comuni.

Il Regolamento ha, in vero, anche lo scopo di ricordare che tutte le strutture scolastiche sono beni della Comunità concessi in uso, solo temporaneamente, all'attuale generazione, che devono essere rispettate e usate con la necessaria diligenza.

Detta altresì le norme per il funzionamento della vita interna dell'Istituto, per una formazione culturale e professionale qualificata che valorizzi e rispetti, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.

Inoltre, il presente regolamento tiene conto della recente L. 29 maggio 2017 n. 71, nonché delle linee guida per la Didattica digitale Integrata, di cui all'allegato A del Decreto Ministeriale 26 giugno 2020 n.39, recependo e facendo proprie le misure previste dalla normativa vigente per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.

La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le studentesse e gli studenti con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Al presente regolamento viene allegato per farne parte integrante un Vademecum per gli studenti e le studentesse, che sarà valido nel periodo dell'emergenza epidemiologica, per rendere più chiare le indicazioni sul comportamento da tenere.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia al **Regolamento sulla sicurezza** che deve intendersi parte integrante del presente regolamento medesimo.

PRINCIPI GENERALI

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa **ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli**, opera per garantire la formazione della cittadinanza, il diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il sostegno e il potenziamento delle situazioni di svantaggio. Essa fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità della relazione insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del senso di responsabilità e dell'autonomia individuale, perseguendo il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e finalizzati all'inserimento nella vita attiva.

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutti, operatori e studenti, insomma sul pieno rispetto dei principi fondamentali e delle libertà negli stessi termini e con gli stessi limiti di cui alla Costituzione Repubblicana.

Con riferimento ai suddetti diritti di libertà e di rispetto reciproco, per la prevenzione della violazione degli stessi a mezzo web e con riferimento alla recente L. 29 maggio 2017 n. 71, la quale contiene "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo", l'Istituzione scolastica si impegna a promuovere l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti.

A tal fine si precisa che per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore, il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo.

Inoltre, in considerazione delle implicazioni etiche poste dall'uso delle nuove tecnologie e dalla rete, il presente Regolamento di Istituto viene integrato con specifiche disposizioni in merito alle norme di comportamento da tenere durante i collegamenti da parte di tutte le componenti della comunità scolastica relativamente al rispetto dell'altro, alla condivisione di documenti e alla tutela dei dati personali e alle particolari categorie di dati (ex. dati sensibili).

In particolare, con riferimento alla tutela dei dati personali si ribadisce che qualsiasi forma di condivisione deve riguardare solo dati personali adeguati, pertinenti e limitati a quanto strettamente necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati secondo il principio di minimizzazione, tenendo conto del ruolo e delle funzioni dei soggetti cui tale condivisione è estesa.

REGOLE GENERALI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO

A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di

- a) Indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento e nei suoi allegati;
- b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
- c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.

Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.

Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la Scuola collaborerà con il Dipartimento di prevenzione della locale Azienda sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.

Tutti i componenti della comunità scolastica sono invitati a installare sul proprio smartphone l'applicazione IMMUNI, creata per aiutare a combattere la diffusione del virus. L'applicazione utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti che hanno avuto un'esposizione a rischio, anche se sono asintomatici, ed evitare di contagiare altri, senza raccolta di dati personali e nel più assoluto rispetto per la privacy di ciascuno.

All'ingresso di ciascun plesso dell'Istituto è istituito un check point per il controllo COVID.

L'accesso dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, nonché sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

In ogni caso è preferibile rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari, e comunque utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, registro elettronico, ecc.)

Nei casi sospetti o in presenza di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, il personale scolastico autorizzato può procedere, anche su richiesta della persona interessata, al controllo della temperatura corporea tramite dispositivo scanner senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.

PARTE 1^a : STUDENTI

SEZIONE 1^a

NORME DI VITA SCOLASTICA

Art.1. DIRITTI

L'Istituzione scolastica, quale luogo di formazione e di educazione, garantisce il diritto allo studio ai fini dell'acquisizione di conoscenze, competenze e abilità, nonché dello sviluppo della coscienza critica, garantendo la sostenibilità delle attività e l'inclusività anche durante la Didattica Digitale Integrata e anche nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, ponendo particolare attenzione agli alunni più "fragili".

Ogni studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti.

La Comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza, alla libertà di espressione e al rispetto della sua dignità.

Lo studente ha diritto ad essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il Dirigente scolastico e i Docenti, con le modalità previste dal Regolamento di Istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza, al fine di migliorare il proprio rendimento.

Fermo restando il monte ore delle attività curriculari da svolgere, gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività aggiuntive facoltative. Qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti, verranno assicurate almeno venti ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe.

Fermo restando l'orario di servizio dei Docenti stabilito dal CCNL, l'orario delle attività educative e didattiche sarà predisposto sulla base dei criteri individuati dal Collegio docenti, avendo cura di assicurare adeguato spazio settimanale a tutte le discipline sia che la DDI sia scelta come modalità complementare alla didattica in presenza, sia che essa costituisca lo strumento esclusivo derivante da nuove condizioni epidemiologiche rilevanti.

Nella strutturazione dell'orario settimanale in DDI, il Collegio dei Docenti avrà la possibilità di decidere, in base a criteri di opportunità, se fare, eventualmente, ricorso alla riduzione dell'unità oraria di lezione, alla compattazione delle discipline, adottando tutte le forme di flessibilità didattica e organizzativa previste dal Regolamento dell'Autonomia scolastica.

Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della Comunità cui appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

Per tutto quanto non contenuto nel presente articolo si rinvia al disposto dell'art. 2 D.P.R. 249/98, come modificato dal D.P.R. 235/07.

ART.2. DOVERI.

Tutti gli studenti sono tenuti al rispetto del presente regolamento, a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio, ad avere nei confronti del Capo di Istituto, dei docenti, del personale della scuola, dei compagni e di ogni persona ospite dell'Istituto lo stesso rispetto, anche formale, che richiedono per se stessi.

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi generali di cui al presente regolamento, nonché a osservarne le disposizioni organizzative e di sicurezza.

Gli studenti devono rispettare le convinzioni e la dignità altrui, utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio dell'istituzione scolastica: devono cioè garantire la conservazione dei locali e delle attrezzature loro affidate.

In attuazione di quanto sopra saranno puniti con adeguate sanzioni disciplinari la sottrazione e/o il danneggiamento di qualsivoglia bene appartenente alla scuola.

I doveri di cui sopra devono intendersi estesi sia all'attività in DDI, sia in DAD. Le eventuali infrazioni ai suddetti doveri comporteranno l'irrogazione delle conseguenti sanzioni disciplinari.

ART. 3. RISPETTO DELL'ORARIO E MODALITÀ DI ACCESSO ALL'ISTITUTO

Per tutto il periodo di emergenza sanitaria, in ottemperanza al disposto della normativa vigente in materia, l'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. La Scuola dispone di termometri e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie, ma anche a campione all'ingresso a scuola.

Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.

Pertanto, nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a casa.

Le specifiche situazioni delle studentesse e degli studenti in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale e il medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla Scuola in forma scritta e documentata.

L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato se, negli ultimi 14 giorni, lo studente o la studentessa abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.

L'ingresso a scuola di studentesse e studenti già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere tempestivamente comunicato alla scuola corredato dalla certificazione medica che attesti la negativizzazione del tampone rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

Gli studenti entrano nell'Istituto al suono della campana che segna l'inizio delle lezioni. L'inizio della prima ora di lezione è deciso annualmente dal Consiglio di Istituto, sulla base delle proposte didattiche del Collegio dei Docenti.

Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l'ingresso negli edifici scolastici è di norma consentito dalle ore 8:00. In caso di arrivo in anticipo, le studentesse e gli studenti devono attendere il suono della campana di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina sia all'interno delle pertinenze della scuola, in particolare i giardini, i cortili e i parcheggi interni, sia negli spazi antistanti.

Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. Le studentesse e gli studenti che arrivano a scuola dopo il suono della campanella, sempre nel rispetto delle regole sugli ingressi in ritardo, raggiungono direttamente le loro aule senza attardarsi negli spazi comuni.

Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio banco **ove potranno togliere la mascherina**. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto, **né scambiarsi di banco, né modificare la disposizione dei banchi in quanto la stessa tiene conto della distanza minima di sicurezza prevista dalla linee guida**. Gli studenti non potranno scambiarsi, penne matite, calcolatrici o altri oggetti senza averli prima sanificati

A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza **come stabilito nella circolare n.....**. I docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno comunque essere presenti nelle aule 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, ovvero alle ore 7:55.

Gli studenti devono lasciare l'Istituto al termine delle lezioni. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un'evacuazione ordinata entro la quale studentesse e studenti devono rispettare il distanziamento fisico.

In particolare, al termine delle lezioni le classi seguiranno la segnaletica presente sul pavimento, si recheranno senza creare assembramenti verso le uscite designate, come da percorso indicato sul pavimento e nelle planimetrie specifiche.

La permanenza nei locali dell'Istituto dopo le lezioni, per attività pomeridiane, può essere autorizzata dal D.S. su richiesta motivata.

Il permesso potrà essere revocato se gli studenti non si comporteranno in modo civile ed educato e/o lasciano gli ambienti sporchi e in disordine. **Detti permessi sono sospesi per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

Il rispetto dell'orario di inizio di ciascuna lezione è obbligatorio anche durante la DDI e la DAD: gli studenti dovranno collegarsi alle lezioni in videoconferenza puntualmente e con abbigliamento, atteggiamento e posa che siano conformi al decoro richiesto dalla normale attività didattica, nonché tenere la telecamera accesa.

ART. 4. ASSENZE DEGLI STUDENTI

Le giustificazioni delle assenze devono essere presentate dagli studenti all'insegnante della prima ora il giorno del rientro su apposito libretto e firmate dal genitore, per i minorenni, dall'alunno maggiorenne, solo se delegato.

Durante tutto il periodo di emergenza epidemiologica, nel caso in cui l'alunno non giustifichi l'assenza, potrà essere ammesso in classe dall'insegnante della prima ora per due volte consecutive; nel caso in cui l'assenza non venga giustificata neanche il terzo giorno, il docente avviserà la Vicepresidenza, che ne darà comunicazione alla famiglia.

Anche le assenze superiori ai 5 giorni saranno giustificate dal docente della prima ora con le stesse modalità di seguito indicate, salvo che il certificato medico sarà acquisito dal docente, che avrà l'onere di consegnarlo in Vicepresidenza.

Alla quinta assenza, sia consecutiva che non consecutiva, il docente avviserà la Vicepresidenza.

Di fronte a numerose e ripetute assenze, il coordinatore di classe contatterà la famiglia.

Le disposizioni contenute nel presente articolo con riferimento al libretto delle giustificazioni e agli studenti maggiorenni si intendono riferite anche al periodo di emergenza sanitaria, in quanto compatibili.

Una volta cessato il periodo di emergenza sanitaria torneranno in vigore le regole di seguito riportate. In particolare, nel caso in cui l'alunno non giustifichi l'assenza, verrà rispettato il seguente iter:

- Il primo giorno verrà ammesso in classe dal docente della 1^a ora di lezione;
- Il secondo giorno verrà ammesso dalla Vice-Presidenza, con l'ammonizione di portare la giustificazione l'indomani;
- Il terzo giorno verrà avvisata la famiglia.

Le giustificazioni della quinta assenza e dei suoi multipli, devono avvenire in presenza di uno dei genitori, anche se si tratta di alunni maggiorenni con delega.

Il libretto personale rilasciato all'inizio dell'A.S. è l'unico documento accettato per giustificazioni, richieste di permessi e comunicazioni varie alla famiglia. Il libretto deve essere tenuto in ordine e debitamente firmato da un genitore, o da chi ne esercita la potestà, se trattasi di studente minorenne, alla presenza del D.S. o di un suo delegato. Non è valido in nessun caso il libretto non utilizzato del precedente A.S. Il rilascio di un duplicato comporta un onere aggiuntivo.

Gli studenti maggiorenni, pur potendo firmare le proprie giustificazioni o richieste, sottostanno alle regole comuni, per cui eventuali abusi o situazioni anomale saranno immediatamente segnalati alle famiglie.

Le assenze per oltre 5 gg. per motivi personali o familiari, se preventivamente comunicate alla scuola, non necessitano di certificazione. E' invece necessario il certificato medico in caso di assenze di durata superiore a 5 gg. non preventivamente comunicate.

La giustificazione dell'assenza e l'eventuale certificato medico saranno conservati agli atti della scuola nel rispetto del d. lg. 196/2001.

Di fronte a numerose e ripetute assenze, il coordinatore di classe contatterà la famiglia.

Tutte le superiori disposizioni in materia di giustificazione delle assenze si intendono estese anche alla DDI e all'eventuale DAD.

ART.5. ASSENZE COLLETTIVE.

Gli studenti, prima di attuare qualsiasi forma di protesta per problemi interni all'Istituto, devono concordare una soluzione alternativa con il D.S. o un suo delegato. Se, nonostante tutto, gli studenti intendono attuare forme di protesta, i promotori devono:

- Darne comunicazione al D.S. con un anticipo di almeno 3 gg.;

- Svolgere assemblee di classe e/o di Istituto per acquisire la libera partecipazione degli studenti alla protesta; **dette assemblee sono sospese per tutto il periodo di emergenza epidemiologica e gli accordi potranno essere presi solo con modalità on line.**

Agli studenti che non intendono partecipare alla forma di protesta non si può impedire l'accesso a scuola o la frequenza delle lezioni. Chi tiene comportamenti lesivi del diritto allo studio dei singoli, incorrerà nelle sanzioni disciplinari decise dagli organi competenti.

Le assenze per scioperi o agitazioni studentesche, effettuate in attuazione delle forme di protesta, vanno giustificate normalmente per asseverare la consapevolezza del genitore responsabile, o chiunque abbia la potestà.

Qualsiasi altra assenza collettiva, attuata senza ottemperare a quanto sopra indicato, ha carattere di infrazione disciplinare e pertanto è ingiustificata.

Tutte le superiori disposizioni in materia di giustificazione delle assenze si intendono estese anche alla DDI e all'eventuale DAD.

ART. 6. RITARDI.

La puntualità costituisce elemento di valutazione per il voto di comportamento.

Per i ritardi non abituali non superiori a 10 minuti, dopo il suono della campana, è sufficiente che l'alunno ne spieghi le motivazioni all'insegnante della prima ora, il quale, se li riterrà validi, lo ammetterà, annotando sul registro di classe una "R" sul nominativo dello studente già registrato come assente.

Per tutto il periodo di emergenza epidemiologica, per ritardi superiori ai 10 minuti, gli studenti, una volta superato il check point all'ingresso ove potranno essere sottoposti al rilevamento della temperatura corporea, si recheranno direttamente in classe, senza passare dalla vicepresidenza. Il docente in cattedra avrà cura di annotare il ritardo sul registro elettronico e lo studente provvederà a giustificare il ritardo sul libretto come previsto nel regolamento e nel patto di corresponsabilità.

In caso di ritardi ripetuti si provvederà ad informare la famiglia.

Tutte le superiori disposizioni in materia di ritardi si intendono estese anche alla DDI e all'eventuale DAD.

ART. 7. INGRESSI E USCITE FUORI ORARIO.

Sono ammesse due entrate posticipate e due uscite anticipate per mese, che possono essere autorizzate solo in casi eccezionali e documentati (es. gravi motivi familiari o di salute).

Lo studente deve presentare la richiesta di uscita anticipata entro le ore 10 in Vicepresidenza, sull'apposito libretto.

In casi eccezionali e adeguatamente motivati agli alunni minorenni è concesso di entrare posticipatamente o uscire anticipatamente rispetto alla fine delle lezioni solo in presenza di un genitore, di chi esercita la potestà oppure di un maggiorenne munito di delega firmata dai genitori o da chi ne fa le veci e depositata dagli stessi presso la segreteria.

In casi eccezionali e adeguatamente motivati gli studenti maggiorenni potranno entrare posticipatamente o chiedere di uscire anticipatamente purché muniti di autorizzazione con validità annuale firmata dai genitori, o da chi ne fa le veci, e depositata presso la segreteria.

Il docente in servizio prenderà nota dell'entrata posticipata o dell'uscita anticipata e della relativa autorizzazione motivata sul registro di classe.

In vista della valutazione di fine quadrimestre/trimestre sono di norma vietate entrate e uscite anticipate.

Le autorizzazioni alle uscite anticipate degli studenti pendolari o alle uscite per motivi sportivi o di salute saranno concesse solo se corredate rispettivamente da una tabella attestante gli orari degli autobus, dalla richiesta della società sportiva interessata, da idonea certificazione medica in tutti i detti casi su richiesta dei genitori, o di chi ne fa le veci.

In caso di infortunio o improvvisi malesseri, che richiedano una visita medica o un ricovero al Pronto Soccorso, la scuola prenderà contatto con la famiglia; in ogni caso, qualora ci fosse la necessità di un intervento immediato, lo studente sarà inviato al Pronto Soccorso Ospedaliero accompagnato da personale della scuola.

Per tutto il periodo di emergenza epidemiologica, ferme restando le superiori statuizioni, in quanto attuabili e compatibili, l'uscita anticipata dalla scuola sarà consentita solo per casi motivati e documentati con la presenza di un genitore o di un esercente la potestà genitoriale, che dovrà contattare preventivamente la scuola telefonicamente e attendere il/la proprio/a figlio/a preferibilmente davanti all'ingresso.

Nel caso in cui lo studente abbia necessità di uscire dalla scuola per motivi di salute riconducibili a stati febbrili la scuola attiverà tempestivamente la procedura prevista per il contenimento del covid-19; se lo studente deve andare via dalla scuola per visite mediche programmate, il genitore, o chi ne fa le veci, provvederà a far pervenire in vicepresidenza la richiesta di uscita anticipata con la relativa documentazione che attesti la prenotazione della visita medica programmata, preferibilmente in modalità telematica.

ART. 8. MONITORAGGIO E COINVOLGIMENTO DELLA FAMIGLIA

La Scuola organizza un attento monitoraggio di assenze, ritardi, entrate ed uscite fuori orario, giustificazioni presentate e interviene con la tempestiva e sistematica informazione alle famiglie riguardo la frequenza scolastica degli studenti.

Le irregolarità nella frequenza, i ritardi e le assenze ingiustificate sono considerate forma di mancanza ai doveri scolastici e di negligenza e sono passibili di richiami e di provvedimenti disciplinari. Inoltre la Scuola metterà in atto tutte le opportune azioni per conoscere le motivazioni dei comportamenti non corretti al fine di aiutare l'alunno e la famiglia all'osservanza del dovere di frequenza regolare delle lezioni.

Nei casi di assenze prolungate ed ingiustificate degli alunni in obbligo scolastico, esperiti tutti i tentativi per la soluzione del problema, l'Istituto provvederà alla segnalazione agli organi competenti a vigilare sull'obbligo scolastico.

Anche durante la DDI e l'eventuale DAD, la scuola informerà tempestivamente le famiglie sugli orari delle attività, per consentire loro la migliore organizzazione, condividendo gli approcci educativi, nonché di materiali formativi, per supportare il percorso di apprendimento di tutti gli alunni e in special modo di quegli alunni con particolari fragilità che necessitano, in DDI, dell'affiancamento di un adulto per fruire delle attività proposte.

La Scuola attuerà quanto sopra anche in rinnovate condizioni di emergenza, esplicitando i canali di comunicazione attraverso cui le informazioni verranno veicolate.

ART. 9. USCITA DURANTE LE ORE DI LEZIONE.

Nel corso della lezione lo studente non può lasciare l'aula senza il permesso dell'insegnante responsabile, in caso contrario è passibile di provvedimenti disciplinari. **Ogni spostamento potrà avvenire solo indossando le apposite mascherine.**

Lo studente può allontanarsi nella prima ora di lezione o nell'ora immediatamente successiva all'intervallo solo per seri motivi e solo se autorizzato. Gli insegnanti possono consentire, di norma, l'uscita di un solo studente per volta.

Durante il cambio dell'ora gli studenti non possono circolare nei corridoi o andare ai servizi.

ART. 10. COMPORTAMENTO DURANTE L'ORARIO SCOLASTICO.

Per tutto il perdurare dell'attuale emergenza sanitaria, durante l'intervallo gli studenti non potranno circolare nei corridoi e negli spazi comuni, dovranno trascorrere la ricreazione, tenendo sempre un comportamento corretto e rispettoso delle misure di prevenzione del contagio, nella propria classe e potranno consumare eventuali spuntini esclusivamente portati da casa. In particolare, è obbligatorio indossare la mascherina ogni volta che ci si sposta dal banco assegnato.

Gli spostamenti di intere classi o gruppi di studenti saranno effettuati esclusivamente per raggiungere laboratori, palestre e simili, indossando le apposite mascherine e nel rispetto delle distanze di sicurezza, dovranno avvenire in presenza di un docente, in ordine e in silenzio per evitare di disturbare il lavoro altrui; gli allontanamenti dal gruppo non autorizzati saranno sanzionati.

L'accesso alle palestre ed ai laboratori potrà avvenire cercando di mantenere il distanziamento di 1 metro ed indossando le mascherine. In palestra dovrà essere mantenuto il distanziamento pari a 2 metri. Il numero massimo di studenti che utilizzeranno i laboratori varierà in funzione dell'ampiezza del laboratorio e della tipologia di azione da compiersi.

Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l'aula assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all'interno degli edifici della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina,

in uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe solo se accompagnati dall'insegnante;

negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell'edificio scolastico su espressa richiesta di un componente del personale della Scuola o chiedendo il permesso all'insegnante;

Ai distributori automatici di alimenti se non presenti nel proprio settore.

Al fine di limitare assembramenti per l'accesso ai servizi igienici, i relativi permessi a studentesse e studenti saranno accordati sia durante gli intervalli che durante l'orario di lezione a partire dalla **seconda ora, a discrezione dell'insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste, anche alla luce di un registro quotidiano delle uscite che i docenti dovranno condividere. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali.**

Non è consentito in classe durante le lezioni, tenere accesi i telefonini cellulari. E' altresì vietato tenerli sul banco: questi oggetti devono essere consegnati al docente della prima ora di lezione. Il loro uso è consentito solamente nell'intervallo; in caso contrario **l'oggetto potrà essere sequestrato temporaneamente.**

Inoltre, in conformità a quanto previsto dalle leggi in materia per la salute della collettività, è vietato fumare nelle aule, nei luoghi di riunione, nei corridoi, nelle scale e nei servizi. E' permesso farlo

esclusivamente in luoghi aperti che non consentano alcuna immissione di fumo all'interno degli ambienti scolastici. Nei confronti dei trasgressori sarà elevata contravvenzione sulla base delle norme vigenti (art. 1 L 584 dell'11.11.1975 e D.P.C.M. 14.12.1995 e successive modifiche e integrazioni). **Inoltre, in considerazione dell'attuale situazione di emergenza sanitaria, è fatto divieto di creare assembramenti, senza alcuna eccezione, e attardarsi negli spazi comuni.**

ACCESSO AI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI

L'accesso ai distributori automatici di alimenti da parte delle studentesse e degli studenti è consentito esclusivamente durante gli intervalli, tranne in casi debitamente motivati e su permesso accordato dall'insegnante.

Le studentesse e gli studenti possono accedere ai distributori presenti all'interno del proprio settore o, se non presenti, ai distributori posizionati nei settori contigui. Saranno collocati dispenser in prossimità dei distributori per l'igienizzazione delle mani prima e dopo l'uso. Una volta prelevati gli alimenti le studentesse e gli studenti hanno l'obbligo di rientrare nel proprio settore senza attardarsi ulteriormente.

L'accesso ai distributori automatici della scuola è contingentato e nei pressi dei distributori è consentita l'attesa ad un numero massimo di tre persone poste in una fila ordinata e distanziata, indossando la mascherina.

Alle studentesse e agli studenti non è consentito accedere ai distributori automatici durante le operazioni di ingresso e di uscita iniziali e finali e durante i transiti da un settore all'altro per lo svolgimento delle attività didattiche nei laboratori e nelle palestre.

ART. 11. RISPETTO DELL'AMBIENTE E DEL PATRIMONIO SCOLASTICO.

E' preciso dovere civico rispettare gli ambienti, gli arredi, le attrezzature, il materiale didattico e bibliografico della scuola in quanto beni della comunità. Le classi e le aule speciali devono essere costantemente mantenute pulite e in ordine: non devono esserci cartacce o rifiuti per terra; i banchi devono essere puliti e privi di scritte.

Eventuali danni arrecati ai beni della scuola devono essere refusi secondo i seguenti criteri:

1. Chi è riconosciuto responsabile dei danneggiamenti del materiale scolastico e dei locali è tenuto a risarcire il danno;
2. Nel caso in cui il responsabile o i responsabili non siano individuati, sarà la classe, come gruppo sociale, ad assumere l'onere del risarcimento, relativamente agli spazi occupati dalla stessa nella sua attività didattica;
3. Nel caso si accerti che la classe operante per motivi didattici in spazi diversi dalla propria aula (corridoi, servizi, altri locali quali altre aule, palestre, laboratori ecc.) risulti realmente estranea ai fatti, sarà la comunità studentesca ad assumersi l'onere del risarcimento secondo le indicazioni specificate al punto 4;
4. Qualora il danneggiamento riguardi parti comuni (corridoi, servizi, aule, palestre, laboratori ecc.) e non ci siano responsabilità accertate, saranno le classi che insieme utilizzano quegli spazi ad assumersi l'onere della spesa; nel caso di un'aula danneggiata in assenza della classe, l'aula è equiparata al corridoio;
5. Se i danni riguardano spazi collettivi il risarcimento spetterà all'intera comunità scolastica.

I genitori dei figli minorenni sono tenuti alla rifusione dei danni provocati dai loro figli.

Il danneggiamento doloso del patrimonio scolastico e/o il furto di beni appartenenti alla scuola, oltre a dar luogo all'obbligo di risarcire il danno, costituisce comportamento sanzionabile con provvedimenti disciplinari.

Inoltre, i rifiuti di qualsiasi natura devono essere gettati negli appositi raccoglitori previsti dalla raccolta differenziata. Nelle aule, nei laboratori, nei servizi e nelle aree esterne devono essere rispettate le norme di igiene e pulizia.

Gli studenti sono tenuti a ripristinare le condizioni accettabili di pulizia qualora le aule si dovessero presentare in uno stato indecoroso. Le disposizioni relative alle aule si estendono alle aree comuni interne ed esterne.

ART. 12. ESONERO DALL'ATTIVITA' DI SCIENZE MOTORIE.

L'esonero dalle attività motorie può essere:

- a. Parziale (se non si possono eseguire determinati esercizi);
- b. Totale (se non si partecipa alle lezioni pratiche di scienze motorie);
- c. Temporaneo (cioè relativo ad un solo anno scolastico o a parte di un anno);
- d. Permanente (se relativo a tutte e cinque gli anni di studio).

Gli alunni esonerati devono comunque partecipare alle lezioni teoriche e, durante le attività pratiche dalle quali sono dispensati, resteranno sotto la sorveglianza del docente della materia.

La richiesta di esonero, corredata da adeguata certificazione, deve essere sottoscritta dal genitore o da chi ne fa le veci, oppure dallo studente se maggiorenne con delega.

ART. 13. ESONERO DALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE.

Al momento dell'iscrizione a scuola, ma anche nel corso dell'A.S., ciascuno studente avrà il diritto di scegliere di non avvalersi dell'insegnamento della religione. Qualora l'iscrizione avvenga d'ufficio, la scuola garantisce la possibilità di modificare o confermare la scelta.

Per tali alunni la scuola prevede la possibilità di entrate posticipate o uscite anticipate quando l'ora di religione è fissata per la prima o per l'ultima ora. Negli altri casi saranno previste attività alternative oppure l'inserimento dello studente in una classe parallela ove si svolge altra attività.

ART. 14. ASSEMBLEA DI CLASSE E DI ISTITUTO.

Gli studenti hanno diritto di riunirsi nei locali dell'Istituto previa richiesta scritta al Dirigente Scolastico. Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società, in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

L'assemblea di classe, formata dagli studenti della classe, può essere svolta durante le ore di lezione una volta al mese per due ore, in orari settimanali diversi, tranne l'ultimo mese di lezione.

Le assemblee di classe vanno richieste con un preavviso di almeno cinque giorni dai rappresentanti di classe al Dirigente Scolastico o a un suo delegato.

L'autorizzazione all'Assemblea deve essere annotata sul registro di classe. Ad essa possono assistere i docenti della classe con funzione di vigilanza. La conduzione dell'Assemblea è affidata ai rappresentanti di classe degli studenti i quali, alla fine dell'Assemblea, redigeranno apposito verbale che ne descriva lo svolgimento e riporti le eventuali decisioni, da consegnare al D.S.

E' consentito lo svolgimento di un'Assemblea di Istituto al mese. Può essere convocata su richiesta della maggioranza del Comitato Studentesco o del 10% degli studenti ove sia indicata la data, l'ordine del giorno e le modalità di svolgimento, da presentare direttamente al D.S., o a un suo delegato, almeno cinque giorni prima, previa disponibilità degli spazi. **Le Assemblee di Istituto non possono tenersi sempre nello stesso giorno della settimana, mentre le assemblee di classe non possono coinvolgere sempre le stesse materie.**

Può essere richiesta la partecipazione di persone esterne qualificate e esperte di problemi sociali, culturali, tecnici e scientifici, indicati dagli studenti nell'ordine del giorno, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.

La conduzione dell'Assemblea è affidata al Comitato Studentesco che garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti e ne assicura l'ordinato svolgimento.

Qualora non venisse tenuto un comportamento corretto e responsabile sia l'Assemblea di classe che quella di Istituto potranno essere sospese. Il D. S. può intervenire nell'Assemblea di Istituto nei casi di violazione del Regolamento e in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento della stessa.

Per tutto l'anno scolastico 2020/2021 e per tutto il perdurare dell'emergenza epidemiologica, sono sospese le assemblee di Istituto delle studentesse e degli studenti.

Sarà possibile svolgere le assemblee di classe degli studenti in orario di lezione, nella scrupolosa osservanza delle norme previste nel presente Regolamento, in particolare mantenendo la distanza minima stabilita.

ART. 15. VIAGGI DI ISTRUZIONE.

Le visite guidate e i viaggi d'istruzione rappresentano un importante momento di arricchimento culturale e di corretta crescita civica degli studenti. I viaggi di istruzione, gli stages, i viaggi di istruzione connessi ad attività sportive, le visite guidate sono dunque pienamente riconosciute come attività comprese nel Piano dell'Offerta Formativa, e come tali da computarsi a tutti gli effetti fra i giorni di frequenza scolastica.

Tutte le iniziative, trattandosi di attività didattica, devono essere coerenti con la programmazione annuale, di cui sono parte integrante, costituendone un completamento, un arricchimento e un momento operativo. I Consigli di Classe formulano proposte, condivise, motivate, articolate e che tengano conto degli aspetti finanziari evitando mete che comportino un costo eccessivo per un numero rilevante di famiglie.

La procedura per l'organizzazione e la gestione dei viaggi d'istruzione è la seguente:

- Il Consiglio di Classe propone possibili mete e delibera in relazione agli obiettivi formativi e didattici coerenti con il percorso annuale della classe
- I docenti maggiormente coinvolti nella procedura per omogeneità della disciplina di insegnamento formulano proposte di mete tenendo conto di un criterio di omogeneità con il percorso didattico della classe, di un dialogo con gli studenti, capace di esprimere mete culturalmente significative.
- Il Dirigente Scolastico, verificata la coerenza delle proposte con i profili del presente Regolamento, accoglie l'indicazione e procede alla individuazione dei docenti disponibili come accompagnatori e, tra di essi, il docente che si fa carico degli aspetti organizzativi del viaggio

- Il docente incaricato degli aspetti organizzativi, in collegamento con il Dirigente Scolastico, procede a definire l'iniziativa nei dettagli e a informare il Consiglio di Classe. Collabora ad acquisire la documentazione prevista a norma di legge.
- Il comportamento degli alunni durante le visite e i viaggi dovrà essere ispirato a criteri di correttezza e rispetto per persone e cose. È fatto obbligo di osservare un comportamento decoroso negli alberghi, nei ristoranti e in ogni luogo pubblico o aperto al pubblico. Gli alunni dovranno muoversi sempre in gruppo e rispettare scrupolosamente le indicazioni fornite dai docenti accompagnatori. Le uscite serali nelle località prescelte sono permesse solo a gruppi di alunni e con la presenza di un numero adeguato di accompagnatori: resta inteso che l'uscita si effettua sotto la discrezionalità e la responsabilità degli accompagnatori medesimi. I genitori firmeranno l'autorizzazione all'uscita serale dei propri figli durante il viaggio e la permanenza. Le famiglie provvederanno a farsi carico a loro spese del rientro a casa di quegli alunni che, durante il viaggio, dovessero contravvenire alle norme esposte al precedente punto o che fossero impossibilitati comunque (malattia o altro) a proseguire il viaggio. **Il Consiglio di Classe, a seguito di assenze collettive e sanzioni disciplinari gravi, può precludere agli allievi la possibilità di partecipare al viaggio d'istruzione e/o viaggi per lo svolgimento di concorsi e attività sportive.** I viaggi d'istruzione si effettuano quando sia assicurata la partecipazione dei 2/3 degli alunni per ciascuna classe partecipante.
- Sarà cura delle famiglie:
 - a. Comunicare ai docenti accompagnatori le eventuali patologie e le terapie che si rendono necessarie, secondo il protocollo della somministrazione di farmaci.
 - b. Comunicare tempestivamente variazioni sulla partecipazione, fermo restando che non sarà restituito l'acconto, ma, eventualmente, la quota relativa a costi non ancora sostenuti dalla Scuola
 - c. Accompagnare e riprendere gli allievi con puntualità nei luoghi e nei tempi concordati e comunicati, in quanto i docenti sono responsabili degli alunni solo nei tempi programmati.
 - d. Compilare un permesso scritto nel caso i genitori ritengano i loro figli in grado di raggiungere da soli il proprio domicilio, al ritorno dalla visita.

La regola dei 2/3 dei componenti della classe cui è subordinato lo svolgimento dei viaggi di istruzione non viene applicata alle uscite didattiche collegate a progetti extracurricolari.

I viaggi di istruzione, gli stages, i viaggi di istruzione connessi ad attività sportive, le visite guidate e ogni altra uscita a qualsiasi titolo saranno sospesi per tutta la durata del periodo di emergenza epidemiologica.

SEZIONE 2^a

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.

ART.16. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Sono considerate infrazioni disciplinari tutte le azioni che contravvengono al presente regolamento con particolare riferimento ai macro-doveri indicati nel D.P.R. n. 249/98, **nonché a tutte le norme riguardanti la DDI, la DAD e le misure di prevenzione anticovid:**

- I provvedimenti disciplinari nei confronti degli studenti hanno finalità educative e non repressive e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica

- La responsabilità disciplinare è personale
- Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni
- Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto
- In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive degli altrui diritti personali e personalissimi
- Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica (sanzioni alternative)
- La sanzione disciplinare deve sempre specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa
- L'insegnante segnala il comportamento scorretto dello studente nel Registro di Classe. In caso di infrazioni disciplinari gravi deve altresì informare immediatamente la Presidenza. **In nessun caso è consentito allontanare gli studenti dalla classe.**
- Le sanzioni disciplinari di cui al numero 4 dello schema riassuntivo che segue possono essere irrogate solo previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello/gli studente/i incolpato/i.
- Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.
- Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
- Ai fini dell'attribuzione del credito scolastico nelle classi terze, quarte e quinte, e dell'ammissione all'esame di stato, il voto di comportamento concorre alla media dei voti al pari delle altre discipline. I criteri di attribuzione di detto voto, riportati nel PTOF, tengono conto anche del rispetto delle norme di condotta dettate dal presente regolamento.
- In **nessun caso** gli studenti che abbiano subito sanzioni disciplinari (escluso il richiamo verbale o scritto senza ammonizione) durante il loro corso di studi possono candidarsi per essere eletti a far parte degli organi Collegiali della Scuola. Lo stesso vale per gli studenti di classi che si siano distinte negativamente per comportamenti contrari alle regole di convivenza scolastica (nei confronti di altri alunni, di docenti e/o di altro personale della scuola o durante pubbliche uscite e manifestazioni curriculari o extracurriculari) e/o abbia subito provvedimenti restrittivi da parte del Consiglio di Classe o del Dirigente Scolastico.

	SANZIONE	INFRAZIONE	ORGANO COMPETENTE AD IRROGARE LA SANZIONE
1	RICHIAMO VERBALE	• Condotta non conforme ai principi di correttezza	Docente

		<ul style="list-style-type: none"> • Scorrettezze non gravi verso i compagni, gli insegnanti o il personale • Disturbo durante le lezioni • Mancanze ai doveri di diligenza e puntualità • Abbigliamento non rispettoso dell'ambiente scolastico 	Dirigente scolastico
2	RICHIAMO SCRITTO	<ul style="list-style-type: none"> • Gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale • Disturbo continuato durante le lezioni • Mancanze plurime ai doveri di diligenza e puntualità • Frequenti ritardi • Violazioni non gravi alle norme di sicurezza • Recidiva delle mancanze di cui al punto 1 o presenza di aggravanti • Uso del cellulare o di altre apparecchiature riproduttrici (MP3) • Allontanamento arbitrario dall'aula • Mancato rispetto del divieto di fumo (soggetto anche alle sanzioni pecuniarie previste dalla legge: da 25 a 250 euro) • Abbigliamento indecente o non adeguato, oppure abbigliamento, atteggiamento e posa che non rispettino il decoro richiesto dalla normale attività didattica. 	<p>Docente</p> <p>Dirigente scolastico</p>
3	ALLONTANAMENTO DALLA SCUOLA PER UN PERIODO DA 1 A 15 GIORNI	<ul style="list-style-type: none"> • Gravi reiterate scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale, o violazioni della privacy anche a mezzo web • Violazione grave delle norme di sicurezza sanitaria anticovid (es. mancato uso mascherina, assembramenti e ogni altro comportamento vietato che possa mettere in pericolo la propria o l'altrui salute) • Reiterato grave disturbo durante le lezioni • Turpiloquio, ingiurie ed offese ai compagni, agli insegnanti o al personale anche a mezzo web • Introduzione nella scuola di alcolici e/o sostanze stupefacenti • Danneggiamento volontario di oggetti di proprietà della scuola o di altri • Molestie continuate nei confronti di altri soggetti anche a mezzo web 	Consiglio di Classe (il Consiglio può proporre allo studente di sostituire la sanzione con attività alternative, studio individuale o altro)

		<ul style="list-style-type: none"> • Recidiva dei comportamenti descritti nei punti 1 e 2 • Atti di violenza nei confronti di compagni, insegnanti o personale avvenuti anche fuori dalla scuola o a mezzo web • Uscita arbitraria dall'edificio • Falsificazione firma dei genitori 	
4	<p>ALLONTANAMENTO DALLA SCUOLA PER UN PERIODO SUPERIORE A 15 GG E/O FINO AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO E/O ESCLUSIONE DALLO SCRUTINIO FINALE O NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Reiterazione degli atti di cui al punto 3 • Qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo. • Violenza intenzionale • Offese gravi alla dignità della persona • Spaccio di sostanze psicotrope • Atti e molestie anche di carattere sessuale • Denuncia penale per fatti avvenuti all'interno della scuola che possano rappresentare pericolo per l'incolumità della persone e per il sereno funzionamento della stessa ovvero grave lesione al suo buon nome • Sottrazione dolosa di strumentazione o oggetti di qualsiasi tipo appartenenti alla scuola • Reato penalmente perseguibile per il quale l'Autorità Giudiziaria abbia avviato procedimento penale 	<p>CONSIGLIO DI ISTITUTO</p>

ART. 17. PROCEDURE

- **RICHIAMO VERBALE.** Il docente, davanti a testimoni, contesta allo studente la violazione del regolamento disciplinare su fatti espliciti e lo studente può esporre le proprie considerazioni e giustificazioni
- **RICHIAMO SCRITTO.** Stessa procedura del punto precedente, ma la motivazione deve essere scritta sul diario di classe e comunicata alla famiglia dal docente che appone la nota. Le note non devono essere generiche ma devono riportare fedelmente il fatto avvenuto e il nome del/i responsabile/i. E' ammesso ricorso al Comitato di garanzia dell'Istituto, entro sette giorni dalla notifica della sanzione.
- **ALLONTANAMENTO DALLA SCUOLA PER UN PERIODO DA 1 a 15 GIORNI.** Il Consiglio di Classe si riunisce su richiesta di uno o più docenti o del Dirigente per deliberare su eventuali provvedimenti disciplinari. Le contestazioni vengono preventivamente notificate per iscritto all'alunno ed alla famiglia. Il Consiglio di classe può proporre di sostituire l'allontanamento dalla comunità scolastica con lo svolgimento di attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica. E' ammesso ricorso all'organo di Garanzia entro 15 giorni dalla notifica della sanzione.
- **ALLONTANAMENTO DALLA SCUOLA PER UN PERIODO SUPERIORE A 15 GIORNI.** Si riunisce il Consiglio di Istituto in convocazione straordinaria che procede all'irrogazione della sanzione disciplinare che ha immediata esecutività e che contestualmente viene notificata alla famiglia. Se non esistono particolari motivi di urgenza il Consiglio di Istituto segue la stessa procedura di cui al punto precedente. E' ammesso ricorso all'organo di Garanzia entro 15 giorni dalla notifica della sanzione.
- Il ricorso non interrompe né sospende la sanzione, ma ne fa venir meno gli effetti una volta accolto.
- Le procedure relative all'irrogazione della sanzione disciplinare devono concludersi entro 30 giorni dalla contestazione. Superato tale limite il procedimento è estinto.
- Per le violazioni rientranti nella L. n.71/2017 citata, fino a quando non è proposta querela o non e' presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età.

ART.18. IMPUGNAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque ne abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia di cui al presente Regolamento. Il ricorso deve contenere le motivazioni dell'impugnazione. L'Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi 10 giorni; qualora non decida entro tale termine la sanzione deve ritenersi confermata.

L'impugnazione non incide sull'esecutività della sanzione disciplinare, che potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.

L'organo di Garanzia, di cui ai commi precedenti, decide, su richiesta di studenti della scuola secondaria superiore, o di chiunque vi abbia interesse, anche su conflitti che insorgano all'interno della scuola sull'applicazione del D.P.R. n.249/98 come novellato dal D.P.R. n. 235/2007.

Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente dallo stesso delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque ne abbia interesse, contro le violazioni del D.P.R. n.249/98 come novellato dal D.P.R. n. 235/2007.

SEZIONE 3^a: GENITORI

ART. 19. DIRITTI E DOVERI DEI GENITORI.

I genitori sono i responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale compito. I genitori possono richiedere incontri individuali con i docenti previo appuntamento, e fuori dall'orario delle lezioni del docente, fermo restando la disponibilità di quest'ultimo.

Durante tutta la permanenza della presente situazione di emergenza sanitaria, è preferibile rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari, e comunque utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, registro elettronico, ecc.)

Le famiglie verranno avvertite dalla scuola in caso di sciopero, di assemblee sindacali del personale ed ogni volta che non possa essere garantito il normale svolgimento delle lezioni. I genitori sono tenuti all'inizio dell'anno a ritirare il libretto delle giustificazioni e a custodirlo sotto la propria responsabilità.

I genitori degli alunni hanno il preciso dovere di partecipare alla vita della scuola presenziando alle assemblee indette dal D.S., alle elezioni dei loro rappresentanti, quale componente necessaria del Consiglio di Istituto e di Classe, e al ricevimento collettivo indetto periodicamente per la comunicazione delle valutazioni periodiche. Si precisa che durante tutto il periodo di emergenza sanitaria, il ricevimento individuale e collettivo dei genitori in presenza da parte dei docenti è sospeso, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza o gravità, su richiesta del Dirigente Scolastico.

Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgeranno in videoconferenza su richiesta dei genitori da inoltrarsi via mail al docente, ad esclusione dei 15 giorni che precedono l'inizio degli scrutini intermedi e finali.

Resta fermo l'obbligo di partecipazione alla vita della scuola anche durante i collegamenti a distanza, salva sempre la possibilità di monitorare l'andamento didattico e disciplinare dei propri figli a mezzo del registro elettronico.

I genitori degli alunni hanno il diritto di riunirsi in assemblea nei locali scolastici. Per il proprio funzionamento l'assemblea deve darsi un regolamento che viene inviato in visione al Consiglio d'Istituto. Qualora le assemblee si svolgano nei locali della scuola, la data e l'orario di svolgimento devono essere concordati di volta in volta con il Dirigente Scolastico o un suo delegato.

La convocazione delle assemblee è regolata come previsto dall'art.45 del D.P.R. n. 416/74 (art.15 del Testo Unico, D. L.vo n. 297/94). Nel periodo di emergenza sanitaria il suddetto diritto potrà essere esercitato mediante collegamenti a distanza, in mancanza di tale possibilità, resterà sospeso fino al termine dell'emergenza.

PARTE SECONDA: DOCENTI

ART. 20. RESPONSABILITA' DIDATTICHE E FORMATIVE

Il docente ha il dovere di illustrare gli obiettivi e i contenuti dell'insegnamento; motivare il proprio intervento didattico; esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica, i criteri di valutazione; rendere noti tempestivamente i risultati delle verifiche sia scritte che orali; informare regolarmente le famiglie sull'andamento didattico e disciplinare degli studenti; rispettare la diversità di opinioni e di idee; favorire un clima relazionale corretto.

ART. 21. INGRESSO.

Gli studenti e tutto il personale docente e non docente entrano dall'ingresso principale. E' fatto divieto agli studenti entrare o uscire da altri ingressi.

I collaboratori scolastici assicureranno la vigilanza al momento dell'ingresso e dell'uscita degli studenti.

I docenti in servizio alla prima ora di lezione sono tenuti:

- ad essere presenti a scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni; a fare l'appello nominale e ad annotare sul registro di classe i nomi degli alunni assenti;
- a verificare, controfirmare e annotare sul registro le giustificazioni di assenza e ritardo; a richiedere la presentazione del certificato medico per le assenze superiori ai 5 giorni;
- a registrare sul diario di classe l'eventuale mancata giustificazione;
- registrare i permessi goduti da ciascun alunno nel corso della stessa giornata scolastica;
- a segnalare tempestivamente eventuali irregolarità, anche rispetto ad assenze reiterate, al fine di attivare gli opportuni provvedimenti.

Il coordinatore di classe avrà cura di segnalare al Consiglio di classe e alle famiglie i frequenti ritardi e le ripetute assenze degli alunni; inoltre avrà cura di riporre in un'apposita cartella i certificati medici consegnati dagli alunni.

ART. 22. VIGILANZA E AVVICENDAMENTO.

È fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall'aula durante l'ora di lezione lasciando incustodita la classe; in caso di necessità è possibile chiedere l'assistenza di un collaboratore scolastico per la sorveglianza.

Salvo casi particolari, durante le lezioni i docenti sono tenuti a non far uscire dall'aula più di un alunno per volta e solo per brevi periodi. Gli insegnanti devono evitare di far sostare gli alunni in corridoio.

Lo spostamento degli insegnanti da un'aula all'altra deve essere effettuato il più celermente possibile.

Il docente che ha terminato il turno di servizio non deve lasciare la classe incustodita finché non sia subentrato il collega o sia disponibile un collaboratore scolastico per la sorveglianza.

Nel periodo dell'emergenza epidemiologica il docente di sostegno, lì dove è presente, collaborerà con il docente curriculare per permettere una sicura vigilanza della classe rimanendo fino all'arrivo del docente dell'ora successiva.

Durante i trasferimenti tra aule o edifici dell'istituto gli allievi devono essere sempre accompagnati da un insegnante, che provvede a ricondurli nella loro aula al termine dell'attività e ad affidarli all'insegnante dell'ora successiva.

I docenti devono, inoltre, limitare le uscite degli alunni alla prima, terza e quarta ora; controllare sempre con attenzione i tempi di permanenza degli studenti fuori dall'aula (il docente ne è responsabile); annotare le uscite sul registro di classe e nel caso di uscite prolungate reiterate, avvisare il Dirigente Scolastico o i suoi collaboratori.

In ottemperanza a quanto sopra, i docenti accompagneranno gli studenti nei laboratori e nelle palestre per lo svolgimento delle attività didattiche e al termine dovranno ricondurli in classe. Gli studenti non possono essere lasciati o affidati ai responsabili di laboratorio.

I docenti di scienze motorie abitueranno gli studenti a interrompere l'attività prima della fine dell'ora, calcolando il tempo necessario per consentire ai ragazzi di mettersi in ordine prima del rientro in classe. I docenti non possono, durante le ore di supplenza, accompagnare le classi negli ambienti esterni e/o nelle palestre o nei laboratori, luoghi che devono essere utilizzati esclusivamente dai docenti di scienze motorie o delle specifiche discipline coinvolte nelle rispettive ore curricolari.

I docenti non possono allontanarsi prima del termine dell'ora o senza aver prima provveduto a riaccompagnare gli studenti in classe o alla porta quando siano in servizio all'ultima ora di lezione.

ART. 23. RICREAZIONE.

Tutti i docenti dovranno prestare molta attenzione al comportamento degli alunni per evitare che questi ultimi possano recare danno a se stessi, agli altri e/o alle strutture dell'edificio e comunque ai beni di proprietà della scuola.

I docenti in servizio alla **seconda** ora di lezione, e **alla quarta ora** sono responsabili della sorveglianza durante la ricreazione e devono vigilare scrupolosamente nelle rispettive aree di pertinenza (aule e corridoi antistanti), **accertandosi che gli alunni non si allontanino dalla classe, se non con specifico permesso e muniti di apposita mascherina.**

I collaboratori scolastici coadiuveranno i docenti nell'azione di vigilanza degli alunni all'ingresso, all'uscita e durante la ricreazione.

PARTE 3^a: PERSONALE AMMINISTRATIVO

ART. 24. DOVERI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa all'organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi, anche disciplinando eventuali attività da svolgere in regime di smart working, e delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici,

affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento. In particolare, il DSGA organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici affinché

- a) assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;
- b) sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di gruppo classe;
- c) garantiscano l'adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone;
- d) curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
- e) collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti.

Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile come supporto all'azione didattica e la valorizzazione delle competenze è decisiva per l'efficienza e l'efficacia del servizio e per il conseguimento delle finalità educative. Pertanto il personale amministrativo è tenuto:

- a collaborare con il DSGA, il Dirigente Scolastico e i docenti al complessivo funzionamento didattico, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità; a curare i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge;
- a tenere sempre in ordine la documentazione inerente le proprie mansioni, custodendola con cura in luogo accessibile al personale addetto e facilmente reperibile in caso di assenza; a non allontanarsi dal posto di servizio, tranne che per giustificati motivi e previa autorizzazione del DSGA e del Dirigente Scolastico.

Gli Assistenti amministrativi, al pari del restante personale, nel caso ravvisino situazioni di pericolo derivanti dalle strutture edilizie, dai dispositivi elettrici, elettronici, meccanici, dal mobilio, ecc. ne dovranno dare immediata comunicazione e dovranno adoperarsi per l'interdizione di quella fonte di pericolo. Tutto ciò al fine di assicurare l'incolumità del personale e di consentire l'attuazione dei necessari provvedimenti.

ART. 25. DOVERI DEL PERSONALE TECNICO

Il ruolo del personale tecnico è indispensabile come supporto all'azione didattica pertanto, nell'ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute e delle mansioni cui è assegnato, il personale collabora al funzionamento dei laboratori e alla manutenzione ordinaria delle attrezzature e degli autoveicoli garantendone l'efficienza e la funzionalità. In questi ambiti provvede:

- alla preparazione del materiale e degli strumenti per le esperienze didattiche e per le esercitazioni pratiche, garantendo l'assistenza durante lo svolgimento delle stesse;
- al riordino e alla conservazione del materiale e delle attrezzature tecniche.

Gli Assistenti tecnici, al pari del restante personale, nel caso ravvisino situazioni di pericolo derivanti dalle strutture edilizie, dai dispositivi elettrici, elettronici, meccanici, dal mobilio, da sostanze chimiche utilizzate, ne dovranno dare immediata comunicazione e dovranno adoperarsi per l'interdizione di quella fonte di pericolo. Tutto ciò al fine di assicurare l'incolumità di allievi e personale e di consentire l'attuazione dei necessari provvedimenti.

ART. 26. DOVERI DEL PERSONALE AUSILIARIO.

I collaboratori scolastici: prestano servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di competenza secondo le mansioni loro assegnate; collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo; sono facilmente reperibili per qualsiasi evenienza; non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per giustificati motivi e previa autorizzazione del DSGA, del Dirigente Scolastico o di un suo delegato; provvedono alla quotidiana pulizia e sanificazione degli spazi di pertinenza, compresi gli arredi e le suppellettili, mantenendoli sempre in condizioni decorose; prendono visione del calendario delle riunioni, tenendosi aggiornati circa l'effettuazione del necessario servizio; prendono visione delle mappe di sfollamento dei locali e controllano quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo, si accertano che gli studenti rispettino le disposizioni del presente regolamento quando si trovano negli spazi comuni.

I collaboratori scolastici, al pari del restante personale, nel caso ravvisino situazioni di pericolo derivanti dalle strutture edilizie, dai dispositivi elettrici, elettronici, meccanici, dal mobilio, da sostanze chimiche utilizzate, dal mancato rispetto delle norme anticovid, ecc. ne dovranno dare immediata comunicazione e dovranno adoperarsi per l'interdizione di quella fonte di pericolo. Tutto ciò al fine di assicurare l'incolumità di allievi e personale e di consentire l'attuazione dei necessari provvedimenti.

ART. 27. VIGILANZA ALUNNI

I collaboratori scolastici, nell'ambito delle mansioni attinenti al profilo professionale, svolgono servizio di accoglienza e sorveglianza nei locali della scuola, collaborando con il personale docente, e vigilano sugli alunni loro affidati per casi di particolare urgenza e necessità. In particolare i collaboratori scolastici sono tenuti:

- a custodire e sorvegliare l'ingresso della scuola; ad assistere gli alunni portatori di handicap, eventualmente fornendo sostegno per l'accesso alla struttura scolastica e per gli spostamenti interni;
- a non lasciare incustodito il settore loro affidato, compatibilmente con i rispettivi turni di presenza;
- a segnalare al Dirigente Scolastico o al suo collaboratore o ai docenti ogni fatto che possa turbare il regolare svolgimento delle lezioni o che costituisca infrazione al regolamento di Istituto;
- a sorvegliare gli alunni nelle aule, nei laboratori, negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza degli insegnanti.

PARTE 4^a :ORGANIZZAZIONE INTERNA

ART. 28. ORGANIZZAZIONE INTERNA.

Sono organi dell'Istituzione scolastica: **Il Dirigente Scolastico, il Collegio dei docenti e i suoi Dipartimenti, Il Consiglio di Classe, Il Comitato Studentesco, l'Organo di Garanzia.**

La partecipazione attiva alla vita dell'Istituto e al suo funzionamento è garantita attraverso una corretta e aperta gestione degli organi collegiali, nel rispetto delle rispettive competenze e responsabilità proprie di ciascun organo o componente scolastica.

Il Collegio dei Docenti si articola in DIPARTIMENTI: questi ultimi, come ampiamente illustrato in seno al PTOF, sono articolazioni funzionali del Collegio dei docenti che ne recepiscono le proposte e contribuiscono ad organizzare lo sviluppo per competenze del curricolo, promuovendo la ricerca e l'interdisciplinarietà tra saperi.

I Dipartimenti sono a loro volta articolati per ASSI DISCIPLINARI, il cui lavoro viene recepito in seno ai CONSIGLI DI CLASSE; dal Collegio vengono espresse le COMMISSIONI, ciascuna competente per specifici settori della scuola.

In attuazione dell'art. 4, 2° e 3° comma, della L. 29 maggio 2017 n. 71, l'Istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, individuerà fra i docenti un referente, che parteciperà agli eventi formativi previsti dal MIUR per il triennio 2017-2019, con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo e partecipare ai relativi incontri.

L'Istituzione scolastica potrà avvalersi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

E' altresì prevista la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che abbiano già operato all'interno dell'istituto scolastico in attività di peer education, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole e la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti.

ART. 29. CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI.

La formazione delle classi è affidata dal D. S. ai suoi collaboratori, con la facoltà di avvalersi, con l'autorizzazione dello stesso D.S., di altri docenti.

I criteri adottati saranno i seguenti:

1. garantire l'omogeneità tra le diverse classi, tenendo conto del giudizio finale rilasciato dalla scuola media per operare un'equa distribuzione degli iscritti nelle varie sezioni;
2. i ripetenti rimarranno iscritti nel corso di provenienza, fatte salve problematiche particolari;
3. nell'assegnazione alle classi si dovrà tenere in debito conto dei bisogni di alunni diversamente abili;
4. si procederà al sorteggio pubblico per indirizzo, prima dell'inizio dell'Anno Scolastico, nel caso di problematiche.

ART.30. LABORATORI

Per tutto quanto non disciplinato espressamente nel presente regolamento, con riferimento al corretto uso dei laboratori, si rinvia a quanto contenuto nei relativi regolamenti già in vigore.